



C. n. 275 – i

Ponte Buggianese (PT), 04/03/2025

Ai genitori degli alunni e ai docenti
del plesso della scuola dell'Infanzia
M. Teresa di Calcutta di Capanna
Alla DSGA
Al Comune di Chiesina uzzanese
Sito web

Oggetto: Chiusura scuola dell'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta" di Capanna, in via cautelativa, per ripristino rete gas metano

A seguito dell'ordinanza n. 3 del 04/03/2025 del Sindaco del Comune di Chiesina Uzzanese, che si allega;

Considerata la necessità di effettuare i lavori di ripristino della rete gas metano posta a servizio della locale scuola dell'Infanzia "M. Teresa di Calcutta" in Piazza Aldo Moro frazione Capanna;

si comunica la CHIUSURA per il giorno MERCOLEDI' 5 MARZO 2025 dell'edificio scolastico suddetto.

Le attività scolastiche riprenderanno regolarmente giovedì 6 marzo 2025.

**Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonia Suppa**



**COMUNE DI CHIESINA
UZZANESE
PROVINCIA DI PISTOIA**

ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 3 DEL 04/03/2025

OGGETTO:	Chiusura Scuola dell'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta", in via cautelativa, per lavori di ripristino rete gas metano.
-----------------	---

IL SINDACO

CONSIDERATO che a seguito di sinistro stradale è stata danneggiata la rete di rifornimento del gas metano posta a servizio della locale Scuola dell'Infanzia "Madere Teresa di Calcutta" posta in Piazza Aldo Moro frazione Capanna – Chiesina Uzzanese;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla chiusura cautelativa dell'edificio scolastico suddetto in attesa del ripristino della rete del gas metano posta a servizio della struttura;

- Visto l'art. 54, comma 4 del D.Lgs 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Codice Civile;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa e in via cautelativa, la chiusura per il giorno **MERCOLEDI' 5 MARZO** pv dell'edificio scolastico Scuola dell'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta" sito in Piazza Aldo Moro frazione Capanna.

- che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. della Toscana secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo 02.07.2010 n. 104 oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica del presente atto;
- che in caso di inosservanza di quanto precede, oltre alla comminazione delle sanzioni amministrative previste, costituendo il fatto reato, sarà sanzionato penalmente ai sensi dell'art.650 c.p., riservandosi di procedere ai sensi dell'art.54, 7° comma del D.Lgs 267/2000;

DISPONE

- la trasmissione di copia del presente provvedimento all'Istituto Comprensivo Scolastico "Don Milani" di Ponte Buggianese/Chiesina Uzzanese.

Dalla residenza Municipale, Chiesina Uzzanese, 04/03/2025

IL SINDACO